

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Manuale tecnico d'esercizio (Manutenzione operativa delle strade nazionali)  <b>Scheda tecnica</b> Edifici di infrastruttura esercizio IBB	<b>26 010-09010</b>
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC  <b>Ufficio federale delle strade USTRA</b>	<b>Centri di manutenzione e altri edifici di una strada nazionale: prescrizioni cantonali</b>	V1.00 18.05.2011 L041-2276
Divisione Infrastruttura stradale I		pagina 1 su 3

## Indice

1	Situazione iniziale.....	1
2	Principi applicabili alle prescrizioni cantonali in presenza di edifici delle strade nazionali .....	1
3	Competenze e responsabilità.....	1
4	Fatturazione e conteggi .....	2
5	Allegato .....	3

## 1 Situazione iniziale

L'acquisizione dei centri di manutenzione da parte della Confederazione fa emergere alcune domande sull'applicabilità delle prescrizioni cantonali in materia di costruzione ed esercizio agli edifici delle strade nazionali. Sono oggetto di discussione, in particolare, l'autorizzazione edilizia, l'assicurazione fabbricati e le prescrizioni di polizia del fuoco.

In questa scheda tecnica vengono descritte le modalità di applicazione delle prescrizioni cantonali in presenza di centri di manutenzione. Eccetto che per gli impianti accessori (aree di servizio) - dei quali restano competenti i Cantoni in quanto proprietari - quanto spiegato nella scheda vale, per analogia, anche per gli altri edifici che, conformemente alla legislazione sulle strade nazionali, sono considerati parti costitutive delle strade nazionali.

## 2 Principi applicabili alle prescrizioni cantonali in presenza di edifici delle strade nazionali

- La costruzione, la sistemazione e la manutenzione degli edifici delle strade nazionali devono essere approvate nell'ambito della procedura prevista dalla LSN e dalla OSN. Non è necessario alcun permesso cantonale o comunale<sup>1</sup>.
- Le prescrizioni cantonali (p. es. dell'assicurazione fabbricati) e le pertinenti norme sugli edifici dell'Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione contro gli incendi (AICAA) vigono, in linea di massima, anche per i centri di manutenzione, sebbene non venga stipulata alcuna assicurazione.
- Fanno eccezione le prescrizioni cantonali che limitano in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio di queste opere. Le divergenze rispetto alle direttive dell'USTRA devono essere discusse con gli specialisti dell'Ufficio.
- La conformità degli edifici esistenti con le disposizioni legali cantonali deve essere verificata a intervalli regolari. Nella misura del possibile, tale verifica può essere delegata alle autorità cantonali d'esecuzione.

## 3 Competenze e responsabilità

In quanto proprietario dell'opera, l'USTRA:

- elabora i progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione in conformità con la legislazione sulle strade nazionali;

<sup>1</sup> Previo accordo della filiale, del settore Sostegno tecnico e del settore Servizio giuridico e acquisti di terreno, sono ammesse eccezioni unicamente per i centri di manutenzione a uso comune, impiegati per lo più dal Cantone e/o da terzi e originariamente approvati nell'ambito della procedura cantonale.

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Manuale tecnico d'esercizio (Manutenzione operativa delle strade nazionali)  <b>Scheda tecnica</b> Edifici di infrastruttura esercizio IBB	<b>26 010-09010</b>
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC  <b>Ufficio federale delle strade USTRA</b>	<b>Centri di manutenzione e altri edifici di una strada nazionale: prescrizioni cantonali</b>	V1.00 18.05.2011 L041-2276
Divisione Infrastruttura stradale I		pagina 2 su 3

- sottopone, per approvazione, al Dipartimento i progetti esecutivi concernenti la costruzione e la sistemazione di un'opera. Conformemente alla RFC, l'approvazione dei progetti dettagliati concernenti i centri di manutenzione e le costruzioni a questi annesse spetta al settore Esercizio. Sempre secondo la RFC, l'integrazione di BSA è tuttavia approvata dal settore Sostegno tecnico, previo accordo con il settore Esercizio (cfr. documento di riferimento Manuale tecnico, approvazione di progetti H371-0355);
- conformemente alla RFC, sottopone al settore Sostegno tecnico e al settore Esercizio i progetti di manutenzione concernenti i centri di manutenzione e le costruzioni a questi annesse per approvazione, rispettivamente in termini di strategia e di misure da adottare. Secondo la RFC, l'integrazione di BSA è tuttavia approvata dal settore Sostegno tecnico, previo accordo con il settore Esercizio (cfr. documento di riferimento Manuale tecnico, approvazione di progetti H371-0355);
- assicura l'osservanza e l'attuazione dei principi definiti al punto 2;
- garantisce la consegna delle opere, le loro ispezioni e i rilevamenti dello stato;
- delega all'unità territoriale la responsabilità di garantire la sicurezza nonché l'attuazione di eventuali misure durante la fase d'esercizio.

In quanto utente dei centri di manutenzione, l'unità territoriale:

- garantisce la sicurezza durante la fase d'esercizio e notifica eventuali disfunzioni al settore Pianificazione della conservazione della filiale;
- assicura l'osservanza di eventuali disposizioni concernenti l'esercizio e stipula i contratti necessari ai fini del controllo dei depositi di carburante, degli ascensori, degli impianti di depurazione delle acque di scarico, degli estintori, ecc.;
- qualora non possa provvedervi direttamente, delega, di preferenza ad organi cantonali esistenti, il compito di controllare periodicamente la conformità degli edifici con le prescrizioni in materia di costruzione ed esercizio.

#### 4 Fatturazione e conteggi

- L'USTRA copre i costi di progettazione ed esecuzione relativi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione dei centri di manutenzione. Nel caso di costruzioni a uso comune, la chiave di ripartizione dei costi va fissata contrattualmente.
- Eventuali misure specifiche sono finanziate nel quadro dei piccoli lavori di manutenzione.
- I costi per i controlli periodici effettuati dall'unità territoriale di installazioni quali le uscite di sicurezza, i depositi di carburante, gli ascensori, gli impianti di depurazione delle acque di scarico e gli estintori sono contemplati nelle prestazioni globali.
- I costi della manutenzione corrente delle installazioni sono contemplati nelle spese generali delle prestazioni globali.

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Manuale tecnico d'esercizio (Manutenzione operativa delle strade nazionali)  <b>Scheda tecnica</b> Edifici di infrastruttura esercizio IBB	<b>26 010-09010</b>
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC  <b>Ufficio federale delle strade USTRA</b>	<b>Centri di manutenzione e altri edifici di una strada nazionale: prescrizioni cantonali</b>	V1.00 18.05.2011 L041-2276
Divisione Infrastruttura stradale I		pagina 3 su 3

## 5 Allegato

### Spiegazioni concernenti la LSN/OSN e le prescrizioni

Le strade nazionali e le loro parti costitutive, così come definite nell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111), sono realizzate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. A questo proposito fa stato innanzitutto la legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11).

Conformemente all'articolo 26 LSN, la procedura non prevede il rilascio di alcun permesso o piano cantonale. Va tuttavia tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

In virtù di quanto appena esposto, l'USTRA non è in linea di massima vincolato al diritto cantonale per la gestione dei suoi impianti, tra i quali, secondo l'articolo 2 lettera f OSN, rientrano anche i centri di manutenzione. Le prescrizioni cantonali di polizia edile (p. es. legge sulla protezione e sui servizi antincendio del Cantone di Berna [«loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers; LPFSP»]) non trovano diretta applicazione, sebbene vadano comunque osservate nella misura in cui non limitano in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

La legislazione sulle strade nazionali non prevede, di per sé, disposizioni specifiche della polizia edile o della polizia del fuoco per i centri di manutenzione ed altri edifici delle strade nazionali. Se l'USTRA non dispone di basi proprie che garantiscano una sufficiente protezione degli edifici e delle persone che li occupano, vanno applicate le prescrizioni cantonali in materia di sicurezza degli edifici. Questo consente oltretutto di sfruttare il know-how delle autorità specializzate dei Cantoni.

Poiché, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani ai sensi della legislazione sulle strade, l'USTRA non è assoggettato direttamente alle prescrizioni cantonali, i Cantoni non possono imporre alcuna condizione a livello di costruzione e di esercizio. Per la stessa ragione, i Cantoni non sono, in linea di principio, autorizzati a verificare la conformità delle opere con le proprie prescrizioni e ad eseguire controlli periodici. Per l'USTRA, tali controlli sarebbero tuttavia uno strumento utile per verificare la sicurezza dei propri impianti. Va inoltre osservato che, in linea di massima, la sovranità in materia di servizi antincendio spetta ai Cantoni anche per quanto riguarda gli edifici delle strade nazionali.

In quanto proprietaria di un'opera, la Confederazione, ovvero l'USTRA, è responsabile della sicurezza dei propri impianti; anche alla luce di questa responsabilità, è imperativo evitare qualsiasi lacuna di sicurezza.

Conformemente all'articolo 62e capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione; gli edifici di proprietà della Confederazione non sono cioè soggetti all'obbligo cantonale di stipulare un'assicurazione fabbricati.